



L'Aquila, li 29.07.2014

Prot. 2581

Raccomandata a.r.

Spett.le
Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Teramo
Corso Cerulli n. 74
64100 TERAMO

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori "di ricostruzione delle infrastrutture nell'ambito urbano del "centro storico" della città di L'Aquila" – Secondo Stralcio.

Riscontro nota prot. n. 1266 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo

Si riscontra la nota del 26 giugno u.s. con cui Codesto Ordine degli Ingegneri ha segnalato alcune criticità relative al bando in oggetto, per formulare le seguenti sintetiche considerazioni, che ci si augura potranno consentire di chiarire la posizione e le scelte della scrivente stazione appaltante.

Più in particolare, nella nota in oggetto Codesto Ordine degli Ingegneri ha rappresentato che:

- (i) la determinazione degli importi a base di gara per le attività di progettazione non sarebbe stata preceduta da una specifica modalità di calcolo del compenso, posto che gli atti di gara non recherebbero l'indicazione degli "elementi che compongono la prestazione e del percorso motivazionale seguito per la determinazione del suo valore";
- (ii) il bando non recherebbe l'indicazione del corrispettivo per le attività di progettazione definitiva, che, invece, dovrebbero essere remunerate.



Quanto al primo profilo, ci si limita ad osservare che, in linea con la disciplina vigente, sono stati effettuati tutti i calcoli ritenuti necessari per la determinazione degli importi posti a base di gara per le attività di progettazione.

Tant'è che il disciplinare, lungi dal limitarsi ad indicare il solo importo posto a base di gara, da un lato, individua puntualmente gli *"elementi che compongono le prestazioni"* (cfr. art. 7), e, dall'altro, indica le modalità attraverso le quali sono stati determinati gli importi in questione (cfr. art. 31, lett. o).

Quanto al secondo profilo, la mancata indicazione nel bando di un corrispettivo per le attività di progettazione definitiva è giustificata dal fatto che tali attività non costituiscono una controprestazione contrattuale. Infatti, come indicato all'art. 3, comma 2, del disciplinare, i contratti avranno per oggetto la predisposizione della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori, mentre la progettazione definitiva dovrà essere presentata da tutti i concorrenti in sede di gara.

Nell'auspicare di aver fornito utili elementi volti al superamento delle perplessità segnalate da Codesto Ordine, l'occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

Il Responsabile del Procedimento

(Ing. Aurelio Melaragni)